COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Modifiche al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente disposizioni sulle scorte di prodotti petroliferi (587) . . 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . . . 3, 4, 5, 8

BIANCHINI GIOVANNI, *Relatore* 3, 5

CHERCHI SALVATORE 4, 6

COLZI OTTAVIANO 8

GRASSUCCI LELIO 6, 8

SANESE NICOLA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 5, 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente disposizioni sulle scorte di prodotti petroliferi (587).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente disposizioni sulle scorte di prodotti petroliferi ».

Comunico che è pervenuto il parere favorevole della I Commissione affari costituzionali.

Prima di dare la parola al relatore, desidero fare presente al rappresentante del Governo come il fatto che sulla materia oggi in esame sia stato emesso un decreto ministeriale, di cui ieri si è avuta conoscenza a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, configuri la scelta di una procedura alquanto anomala. Ritengo che, varando tale decreto ministeriale mentre la nostra Commissione si accinge a prendere in esame il disegno di legge n. 587, il Governo non abbia tenuto conto – uso una espressione garbata – delle competenze legislative del Parlamento. Per tale ragione invito il rappresentante del Governo a farsi interprete presso il ministro e presso il Governo stesso di tali mie rimostranze, sulle quali ritengo concordino gli altri membri della Commissione, affinché il Governo si astenga per il futuro dall'adottare simili procedure che offendono la dignità del Parlamento.

L'onorevole Bianchini ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Desidero ricordare che, nel prendere in esame la materia relativa alla tenuta delle scorte di riserva da parte degli importatori di prodotti petroliferi, occorre risalire alle disposizioni dettate dalla legge 10 febbraio 1981, n. 22, con la quale fu posto, a carico dei titolari di concessione per impianti di deposito di oli minerali, l'obbligo di portare il livello delle scorte petrolifere di riserva a cento giorni di consumo dei prodotti petroliferi, con riferimento ai consumi globali nazionali dell'anno precedente. Con la stessa legge fu altresì previsto che i titolari di concessione per impianti di depositi di oli minerali avrebbero dovuto aumentare le loro scorte dal 20 al 30 per cento della capacità del deposito. Successivamente, il mutato favorevole andamento degli approvvigionamenti petroliferi consentiva, però, di prorogare fino al 30 settembre 1983 l'adempimento di tali obblighi.

Le norme contenute nel disegno di legge al nostro esame traggono, appunto, origine dal permanere di una situazione internazionale molto più tranquilla, che, in presenza di un favorevole andamento degli approvvigionamenti, rende possibile una diminuzione del livello delle scorte petrolifere di riserva, rispetto ai cento giorni di consumo attualmente previsti.

Il disegno di legge propone tale diminuzione, conferendo, tuttavia, al ministro dell'industria la possibilità di ricorrere nuovamente alle disposizioni della legge n. 22 del 1981, qualora l'andamento degli approvvigionamenti dovesse mutare, richiedendo una ulteriore inversione di tendenza.

Il disegno di legge non prevede invece il differimento dell'obbligo delle scorte di riserva posto dall'articolo 21 del decreto-legge n. 688 del 1982 a carico degli im-

portatori di prodotti petroliferi finiti, e ciò per ragioni di equità, gravando a loro carico l'obbligo di costituire una riserva pari solo al 5 per cento dei prodotti importati.

Occorre, altresì, notare che sono esclusi dall'osservanza dell'obbligo delle scorte di riserva gli importatori di gas di petroli liquefatti (GPL), e ciò in considerazione del fatto che non esistono impianti di raffreddamento del GPL nel nostro paese.

Le norme in questione devono, tuttavia, essere valutate anche in rapporto alla direttiva CEE n. 68/414 del 1968, che indica nell'articolo 3 le categorie di prodotti da considerare non soggetti a scorte. Alla luce di tale osservazione, ritengo opportuno proporre alla Commissione di emendare le disposizioni al nostro esame, rinviando alla direttiva CEE o prevedendo esplicitamente l'esclusione dall'osservanza dell'obbligo delle scorte di riserva, anche con riferimento ai bitumi e agli oli lubrificanti.

Devo inoltre preannunciare alla Commissione che presenterò un secondo emendamento di natura esclusivamente formale, rendendosi necessario sostituire nel titolo la parola « concernente » con il plurale della stessa parola « concernenti », in considerazione del fatto che il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, non riguarda soltanto la materia in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SALVATORE CHERCHI. A nome del gruppo comunista, mi associo alle proteste espresse dal presidente circa la procedura adottata dal Ministero dell'industria nell'affrontare la materia in esame con un decreto ministeriale, che risulta lesiva delle prerogative del Parlamento. Aggiungo che la procedura adottata appare anche poco opportuna nel merito, tenuto conto del fatto che il disegno di legge in esame è stato iscritto tempestivamente all'ordine del giorno e contiene una norma cautelativa della posizione degli operatori eventualmente inadempienti rispetto all'obbligo di adeguamento delle scorte.

Espressa questa protesta, certamente non formale, perché il nostro atteggiamento in sede di votazione del disegno di legge dipenderà anche dalle risposte che il rappresentante del Governo fornirà su tale questione e su altre che proporremo, desidero dire, nel merito, che pare anche a noi inopportuno tenere in piedi le disposizioni relative all'adeguamento delle scorte contenute nella legge n. 22 del 1981, gravando di oneri, in modo ingiustificato rispetto all'andamento del comparto petrolifero, gli operatori del settore.

Riteniamo che le norme in esame disciplinino in modo corretto la materia, anche per il fatto che mantengono un opportuno riferimento alle disposizioni della legge n. 22, cui il ministro dell'industria dovrà tornare a fare ricorso in caso di un'inversione dell'andamento del mercato.

Detto ciò, vogliamo avanzare alcune osservazioni ed alcune richieste di chiarimento al rappresentante del Governo. Nella relazione che accompagna il disegno di legge si afferma che non è stato previsto il differimento dell'obbligo delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti, motivando tale decisione con esigenze perequative. Chiediamo al riguardo in che misura si ritenga che la percentuale del 5 per cento di scorte sul totale del prodotto importato risulti realmente perequativa, quando sappiamo che il peso delle importazioni di prodotti petroliferi finiti diviene sempre maggiore, fino al punto – non so se il rappresentante del Governo condivida tale dato – che il 30 per cento del mercato globale è appunto controllato dagli importatori di prodotti petroliferi finiti. Ci domandiamo, in sostanza, in che misura la percentuale del 5 per cento sia perequativa rispetto all'obbligo che grava sui raffinatori. A noi sembrerebbe non sufficientemente perequativo.

Seconda osservazione: proprio nella relazione che accompagna il disegno di legge al nostro esame si fa riferimento agli ingenti oneri di cui vengono di fatto sgravati, con l'approvazione di questa legge, i raffinatori e gli operatori del settore; a quanto ammontano effettivamente questi

oneri? Portare le scorte da cento a novanta giorni porta una differenza di due milioni di tonnellate di prodotto, quindi l'entità dell'onere si misura in cifre davvero rilevanti. Benché non sia esattamente attinente al disegno di legge in questione, ci sembra opportuno chiedere al rappresentante del Governo se non ritenga giusto inserire il discorso sullo sgravio di questi oneri, e su altre misure anche recentemente adottate in favore dei raffinatori, in un dibattito più ampio che contempli la definizione di un piano per la raffinazione sempre annunciato dai rappresentanti del Governo ma che non arriva mai.

La terza osservazione che intendo fare inerisce al fatto che della legge n. 22 del 1981 sia stato attuato solo l'articolo 2 relativo alla costituzione di scorte strategiche a titolo oneroso per lo Stato. Esaminando la documentazione degli atti allegati al disegno di legge in discussione risulta che l'ENI ha ricevuto in ritardo (o non ha ricevuto affatto) le somme che gli erano dovute per aver ottemperato all'obbligo di costituzione delle scorte strategiche. Ci sono anche dei rilievi della Corte dei conti sull'argomento e, quindi, io chiedo al rappresentante del Governo di chiarirmi se le somme previste siano state effettivamente erogate.

Quarto punto: contemporaneamente all'approvazione della citata legge n. 22, era stato accolto dal Governo un ordine del giorno che lo impegnava ad effettuare controlli ispettivi sulle scorte di riserva e a riferire su questi controlli in allegato alla relazione trimestrale prevista dalla stessa legge n. 22. Nelle relazioni trimestrali, che non sono mai state tali – ma forse una periodicità trimestrale non avrebbe neanche potuto essere produttiva – sull'andamento delle scorte strategiche di riserva e sulle giacenze non si fa mai riferimento a quell'attività ispettiva. Chiedo dunque se tale attività sia stata effettivamente svolta e quali ne siano stati i risultati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Per quanto riguarda il testo del secondo comma dell'articolo unico, visto anche il parere favorevole del Governo, preannuncio che formulerò il seguente emendamento: dopo le parole « GPL », aggiungere le seguenti: « di bitumi e di basi per olii lubrificanti ».

Circa il penultimo comma dell'articolo unico, concordo sull'opinione che esso possa essere considerato superfluo, ma propongo di non abrogarlo, perché esso esclude l'applicazione di norme penali in maniera più incisiva rispetto al decreto ministeriale.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. All'inizio di questo mio intervento devo compiere una scelta e la faccio senz'altro nel senso di accogliere le giuste lamentele, come diceva il presidente, sulla situazione che si è creata per una serie anche di malintesi. Cercherò di spiegare, non per voler attenuare ma per motivare, il perché della emanazione di un decreto ministeriale.

C'è stata una serie di malintesi e forse anche di errori interpretativi di leggi già in vigore. Il decreto ministeriale che figura nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre fa riferimento ad un intervento legislativo che doveva e deve ancora a tutt'oggi aver luogo; tuttavia, voglio far presente che quel decreto è stato emanato ai sensi della legge 10 febbraio 1981, n. 22, in base a un comma dell'articolo 1 che stabilisce appunto che il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il ministro delle finanze, dispone con proprio decreto in ordine alla utilizzazione e riduzione temporanea delle scorte. Ora, in base a questa disposizione il ministro dell'industria ha sentito il collega delle finanze – ed io ho qui la documentazione relativa che posso lasciare a titolo informativo ai colleghi – e il ministro delle finanze ha risposto, sempre in data 6 ottobre, dicendo che esprimeva parere favorevole perché fosse mantenuta in essere la riduzione dei giorni o delle quantità, a seconda dei casi, come ha

spiegato molto bene il relatore. Nello stesso giorno è stato emanato un decreto ministeriale: quindi, da questo punto di vista, il rispetto della legge nella sostanza c'è stato. Se c'è stato un malinteso è perché il testo del disegno di legge oggi in discussione era stato predisposto sotto forma di decreto-legge; poi, stante la giusta insistenza da parte del Parlamento di limitare il ricorso a quello strumento solo in casi assolutamente indispensabili, il Consiglio dei ministri lo ha presentato al Parlamento sotto forma di decreto. Quanto detto non toglie che mi farò portavoce al ministro delle rimostranze espresse dal presidente, dal relatore e dall'onorevole Cherchi.

Per quanto riguarda il merito del disegno di legge, mi pare che ci sia una ampia convergenza sulla motivazione dell'intervento. Il relatore ha illustrato bene il dettato ed io voglio portare ancora due dati per rispondere ad una delle questioni poste dal collega Cherchi. È chiaro che sono quantitativi enormi, seppure limitati ad una variazione dal 20 al 30 per cento della capacità di deposito degli olii minerali, perché si tratta di un milione e mezzo di tonnellate per un valore stimato in 350 miliardi. Siamo in una fase difficile del mercato internazionale e, anche per non accrescere la tensione da parte degli imprenditori nazionali e di coloro che operano sul nostro territorio, è quanto mai urgente un provvedimento di questo tipo; i colleghi ben sanno che da parte di alcuni operatori del settore è stata addirittura avanzata l'ipotesi di abbandonare il nostro paese. Si tratta dunque di una fase delicata, nella quale un intervento legislativo siffatto appare opportuno.

Per quanto riguarda le scorte petrolifere dieci giorni equivalgono a circa due milioni di tonnellate, cioè a circa 425 miliardi di lire, e queste cifre non fanno che confermare la validità di un simile provvedimento.

Il relatore ha anche fatto riferimento alla possibilità di presentare un emendamento. Ha spiegato che non sarebbe indispensabile in quanto la direttiva CEE in materia del 1968 esclude i bitumi e le basi per olii lubrificanti, così come il disegno di legge propone per il GPL.

Tuttavia, se si vuole esplicitare questa esclusione, formalizzando un emendamento, il Governo darà parere favorevole.

Circa l'esclusione del GPL, devo dire che, se non si procedesse in tale senso, si darebbe vita ad un imperativo di legge che risulterebbe impossibile far rispettare. Con delibera del CIPI, infatti, è stata prevista la costruzione di due impianti di stoccaggio per il GPL, di cui, però, uno soltanto è in fase di realizzazione a Ravenna, con una portata di circa 100 mila tonnellate, mentre l'altro, capace per 500 mila tonnellate, non è stato ancora posto in costruzione a causa dei contrasti insorti con gli enti locali di Stanziano Ionico, località dove deve sorgere. Non voglio sollevare polemiche, ma rilevo che a Stanziano Ionico è sorto un contrasto con la giunta del comune, che è di colore diverso da quello del Governo.

Per quanto riguarda il penultimo comma dell'articolo unico in esame, sarebbe forse opportuno prevederne l'abrogazione, anche se in definitiva, restando esso in vita, nulla cambierebbe.

Le questioni poste dal collega Cherchi meritano grande attenzione, soprattutto per la parte relativa agli impianti di raffinazione. È ora tempo di approfondire tutta questa materia, approfittando del fatto che si è usciti dalla fase acuta che ha caratterizzato il mercato degli approvvigionamenti. Poiché è già prevista di qui a qualche giorno un'audizione del ministro dell'industria con riguardo alla politica energetica, mi farò carico di riferire le richieste che sono state qui avanzate, anche per quanto attiene all'attuazione dell'ordine del giorno a suo tempo accolto dal Governo ed al rapporto tra Governo ed ENI.

Auspico, in conclusione, che la Commissione pervenga ad una sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

LELIO GRASSUCCI. A nome del gruppo comunista ritengo opportuno richiedere il rinvio della discussione del disegno di

legge in esame per tre ragioni che cercherò di esporre sinteticamente. La prima è che non è stata data risposta alle richieste di chiarimento da noi avanzate. In primo luogo avevamo chiesto di sapere se si ritiene congrua la percentuale del 5 per cento sulle scorte per gli importatori, in relazione alle difficoltà di produzione che vi sono in campo nazionale; è ben vero che il sottosegretario ha annunciato che il ministro risponderà nell'incontro di mercoledì prossimo, in occasione di un più generale discorso sul piano della raffinazione nazionale, però nel merito nulla finora è stato detto e la mia opinione è che in questo momento così difficile per la produzione in Italia, con gli impianti che lavorano al di sotto del 50 per cento delle loro capacità ed altri che stanno addirittura per chiudere, senza che vi sia alcun piano di programmazione in relazione alle aree di consumo ed alle attuali capacità tecniche degli impianti stessi, il discorso sull'aumento del prodotto finito debba essere affrontato con molta attenzione.

Seconda questione: abbiamo chiesto di sapere se queste scorte, sia strategiche sia commerciali-ordinarie, esistano davvero e dove si trovino. Sono stati fatti dei controlli in proposito? Inoltre: si tratta di scorte di prodotti finiti, di prodotti intermedi o di prodotti iniziali? Sono scorte consone alle aree di consumo o sono concentrate soltanto in una o due aree del paese? Tutti si rendono ben conto che, ad esempio, un immenso deposito situato in un'unica zona può essere definito una scorta strategica ma non ordinaria in relazione alle effettive capacità di consumo di tutto il paese. Vogliamo perciò sapere, visto che nulla ci è stato detto al riguardo, se la situazione delle scorte attualmente esistenti sia consona ai reali bisogni del paese ed agli scopi della legge n. 22.

Terza questione: io non capisco, signor presidente, perché si debbano rendere le cose più difficili di quelle che sono! Tutti, in questa Commissione, ci eravamo dichiarati disponibili ad esaminare con rapidità ed attenzione questo disegno di legge, ed anche la Commissione affari costituzionali ha espresso questa mattina il suo parere favorevole, cogliendo il dato nuovo e positivo che si sia dismessa la strada del decreto-legge per intraprendere quella del disegno di legge. D'altra parte, però, il penultimo comma dell'articolo unico stabilisce che le sanzioni previste dalla legge n. 22 non devono essere applicate per le inosservanze commesse a partire dal 1° ottobre 1983 fino alla data di entrata in vigore della legge in questione, il che sta a dimostrare che il ministro dell'industria ha già pensato a sanare la situazione di vuoto legislativo esistente dal 30 settembre con un decreto ministeriale; perché dunque si devono per forza complicare le cose? Se il rappresentante del Governo ritiene di essere oggi stesso in grado di fornirci i chiarimenti richiesti, noi non abbiamo alcuna difficoltà a proseguire nella discussione di questo disegno di legge; ma se tali chiarimenti non possono esserci forniti noi riteniamo opportuno un rinvio della discussione.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, ripeto che siamo senz'altro favorevoli alla riduzione delle scorte da cento a novanta giorni, dato che non capiamo per quale motivo, in questa situazione di mercato e di prezzi calanti, si dovrebbero penalizzare le compagnie di oltre quattrocento miliardi. È quindi proprio per riportare la discussione su un binario più consono che il mio gruppo chiede il rinvio in attesa di quei chiarimenti che, se non possono essere dati oggi, verranno molto probabilmente dati dal ministro dell'industria nell'audizione già in programma.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Vorrei, a questo punto, usare maggiore franchezza. Siamo di fronte ad un disegno di legge riguardante una questione che è stata illustrata dal relatore e riguardo alla quale ho aggiunto ulteriori elementi, richiestimi dall'onorevole Cherchi. Tale disegno di legge rovescia la logica della disciplina contenuta nella legge n. 22 del 1981, affermando semplicemente che si ritornerà a livelli più elevati

di scorte solo in caso di necessità accertata, di intesa tra i due ministri che hanno responsabilità in questo settore. Il Parlamento è, quindi, chiamato a pronunciarsi su questo tipo di proposta e credo che non si possa, ogni qualvolta si affronta una questione, ingigantirla fino ai confini dello scibile umano.

Ho ammesso all'inizio che vi è stata qualche cosa che non è andata per il verso giusto, ho spiegato da dove sia nata questa incongruenza. All'esame della Commissione c'è una proposta che nessuno ha contestato nel merito e che, anzi, tutti i colleghi intervenuti nel dibattito hanno ritenuto giusta e fondata, perché gli oneri che gravano sui prodotti petroliferi in senso lato sono insopportabili. Circa le domande rivolte al Governo ho dato su alcune di esse risposte puntuali, mentre, per quanto riguarda i discorsi posti più in generale, a me sembra doveroso che si attenda l'audizione del ministro.

Stante tale situazione, chiedo nuovamente a nome del Governo che la Commissione si pronunci sulla materia legislativa in esame, perché essa riguarda problemi che è urgente sanare.

LELIO GRASSUCCI. Al di là del fatto che il tono dell'onorevole sottosegretario mi pare del tutto incongruo, desidero rilevare che io ho chiesto e desidererei sapere se i controlli sulle scorte sono stati effettuati, di quali tipi di scorte disponiamo e dove si trovino.

Poiché, inoltre, essendo stato emanato il decreto ministeriale, non sussiste più la urgenza di approvare immediatamente il disegno di legge in esame, non capisco perché ci si indigni rispetto alla nostra proposta di rinviarne la discussione di alcuni giorni per approfondire alcuni aspetti del problema.

Se non si vuole accedere alla richiesta di rinvio, saremo costretti ad esaminare la possibilità di chiedere la rimessione in aula del disegno di legge.

Non si può sostenere di aver fornito risposte. Che senso ha tirare in ballo super depositi da 500 mila tonnellate facendo una polemica politica? La nostra richiesta di rinvio è frutto della situazione venutasi a creare; essendo stato emanato un decreto ministeriale, non si capisce perché la maggioranza insista nel dichiararsi contraria ad essa.

OTTAVIANO COLZI. L'ipotesi di un rinvio non mi sembra drammatica, mentre mi sembra che stiano diventando drammatici i toni della discussione.

Voglio rilevare che, se non approviamo il disegno di legge in esame, consentiamo che rimanga in vita il decreto ministeriale, che il provvedimento legislativo renderebbe superato una volta entrato in vigore. Se è vero che il Governo ha commesso in qualche modo un atto con il quale ha scavalcato il Parlamento, mentre è in corso di esame il disegno di legge, è anche vero che, se il Parlamento non approva il disegno di legge stesso, il decreto ministeriale rimane in piedi.

PRESIDENTE. Onorevole Grassucci, insiste per rinviare il prosieguo della discussione?

LELIO GRASSUCCI. Signor presidente, continuo a ritenere opportuna una riunione preliminare con il ministro, riunione che non ritarderebbe di molto l'approvazione di questo provvedimento che giovedì prossimo potremmo nuovamente mettere all'ordine del giorno dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato a dopo le dichiarazioni del ministro, già fissate per mercoledì prossimo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO